

Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II S 4 gennaio 2023, n. 163 - Mezzacapo, pres.; Sinatra, est. - Sasol Italy S.p.A. (avv.ti Butti, Peres, Kiniger) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Raffinazione di idrocarburi - Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento relativa alle informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 30 ottobre 2019 e depositato il successivo giorno 6 novembre, SASOL ITALY s.p.a., società attiva nel settore della raffinazione di idrocarburi con stabilimenti siti a Augusta (SR), Sarroch (CA) e Terranova dei Passerini (LO), ha impugnato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 aprile 2019, n. 95 contenente “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 199 del 26 agosto 2019.

L’impugnazione riguarda il decreto sia nella sua totalità che nelle seguenti parti:

- All. 1 – “Procedura per l’individuazione di sostanze pericolose pertinenti”, nella parte “Disposizioni particolari per gli impianti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b)”, che: «per gli impianti di cui all’articolo 3, commi 1, lettere a) e b), non può in alcun caso essere esclusa la pertinenza delle seguenti sostanze pericolose: 1) le sostanze, tra quelle attualmente presenti nell’installazione, che, nell’ambito di eventuali procedimenti di bonifica, sono risultate presenti in quantità superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

- All. 2 – “Contenuti minimi della relazione di riferimento”: «La relazione di riferimento deve contenere informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza delle specifiche sostanze individuate come pericolose pertinenti, all’esito della procedura di cui all’Allegato 1. Le informazioni necessarie da fornire al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività riguardano almeno: [...] 6. Misurazioni, non anteriori di oltre 24 mesi a decorrere dalla presentazione della relazione di riferimento, effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee sufficienti a caratterizzare lo stato attuale del sito in relazione alla presenza delle sostanze pertinenti»;

2. – La società ricorrente espone che l’esercizio dei tre impianti è autorizzato con l’Autorizzazione Integrata statale per Augusta (prot. DVA-DEC-2010-1003 del 28.12.2010) e Sarroch (prot. n. GAB-DEC-2011-000208 dell’8.11.2011, aggiornata con D.M. n. 14 del 29.01.2015) mentre con AIA provinciale è autorizzato lo stabilimento di Terranova dei Passerini (DD Provincia di Lodi prot. n. REGDE/320/2015); e premette di avere, in esecuzione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni Industriali n. 2010/75/EU, inviato la relazione di riferimento prescritta per gli impianti dotati di autorizzazione integrata ambientale (prevista qualora “l’attività comporti la produzione, l’utilizzo o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo° delle acque di falde”, ai sensi dell’art. 29-ter, comma 1, lett M), del D.Lgs. n. 152/06) come segue: le installazioni di Augusta e Sarroch entro il termine del 7 gennaio 2016 previsto dal DM 272/15; mentre quello di Terranova dei Passerini ha trasmesso la relazione alla Provincia di Lodi in data 24 marzo 2016, senza avere ricevuto risposta alla data di notifica del ricorso; mentre per gli stabilimenti dotati di AIA statale il Ministero dell’Ambiente ha aperto due procedimenti di riesame, in corso al momento della proposizione del gravame.

3. – La società, inoltre, riferisce che, nelle more dell’approvazione delle tre relazioni di riferimento, con sentenza n. 11452/2017 questo TAR ha annullato il D.M. n. 272/2014, ragione per cui il Ministero ha sospeso le valutazioni concernenti le relazioni di riferimento presentate, rinviando le rispettive validazioni all’adozione di un successivo nuovo provvedimento attuativo dell’art. 29-ter, comma 9-sexies d.lgs. n. 152/2006

Si tratta del decreto in epigrafe, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 199 del 26 agosto 2019, e, in precedenza (il 6 maggio 2019) altresì pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente, e su questo punto impugnato con ricorso R. G. n. 9349/2019, rispetto al quale, tuttavia, la ricorrente assume essere venuto meno l’interesse processuale proprio in ragione della successiva pubblicazione dell’atto nella G.U.R.I.

4. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

1) L’obbligo di redigere la relazione di riferimento sulla base di misurazioni analitiche non anteriori ai 24 mesi dalla presentazione della stessa sarebbe del tutto illogico, ingiusto, irragionevole e sproporzionato rispetto al fine perseguito:



violazione di legge in relazione alla Direttiva 2010/75/UE, all'art. 119 del TFUE, dell'art. 41 della Costituzione e agli artt. 5, lett. v)-bis, 29-ter, 29-sexies del d.lgs. 152/2006; eccesso di potere nelle forme dell'illogicità, della falsità del presupposto, del travisamento dei fatti, della violazione del principio di proporzionalità e dell'ingiustizia manifesta.

Il Ministero, nell'esercizio della delega ricevuta, avrebbe dovuto limitarsi ad attuare la normativa in materia di relazione di riferimento, nazionale e comunitaria, all'interno dell'ordinamento italiano, stabilendo una disciplina di dettaglio concernente la redazione della relazione.

Invece la delega sarebbe stata travalicata, in quanto nell'assolvere al compito stabilito dall'art. 29-sexies comma 9-sexies il Ministero ha imposto l'obbligo di basare la relazione di riferimento su «misurazioni, non anteriori di oltre 24 mesi a decorrere dalla presentazione della relazione di riferimento» e, quanto alle acque sotterranee, di utilizzare «tutti gli eventuali dati disponibili sulla falda rilevati nell'anno precedente alla data di presentazione della relazione. Il riferimento a dati meno recenti è opportunamente motivato e sarà oggetto di specifica valutazione da parte dell'autorità competente». Tanto sarebbe illogico, atteso i siti inquinati sono soggetti al procedimento di caratterizzazione, nel quale si utilizzano dati ben più risalenti; inoltre, le Linee guida della Commissione europea 2014/C 136/01 l'unico richiamo a nuove misurazioni è legato al caso in cui, per le installazioni esistenti, “non sia possibile stabilire l'affidabilità e la qualità delle informazioni storiche sullo stato del suolo”, ed anche nel decreto impugnato si legge che “nel caso di installazioni esistenti (articolo 5, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo 152/06), devono essere prodotte le eventuali informazioni sullo stato del sito già disponibili, ove validate da Enti pubblici nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza.

2) L'obbligo di redigere la relazione di riferimento sulla base di misurazioni analitiche non anteriori ai 24 mesi dalla presentazione della stessa sarebbe in contrasto con le finalità della relazione di riferimento per violazione di legge in relazione alla Direttiva 2010/75/UE, all'art. 4 prel. e agli artt. 5, lett. v)-bis, 29-ter, 29-sexies del d.lgs. 152/2006; eccesso di potere nelle forme dell'illogicità, della falsità del presupposto, del travisamento dei fatti, della violazione del principio di proporzionalità, dello sviamento di potere e dell'ingiustizia manifesta.

A dire della ricorrente, prescrivere l'obbligo di utilizzare analisi non anteriori ai 24 mesi non avrebbe correlazione con le finalità della Relazione nel caso di installazioni esistenti; ciò, in particolare, nell'ipotesi in cui tali installazioni si trovino all'interno di un SIN, e dispongano pertanto di numerosissime misurazioni analitiche raccolte in contraddittorio con gli Enti competenti e dagli stessi approvate.

3) La mancata previsione di una disciplina transitoria sarebbe foriera di ingiustificate ripercussioni economiche in capo ai gestori, con conseguenti violazioni di legge in relazione alla Direttiva 2010/75/UE, agli artt. 5, lett. v)-bis, 29-ter, 29-sexies, del d.lgs. 152/2006, nonché in relazione all'art. 97 Cost.; eccesso di potere nelle forme dell'illogicità, della violazione del principio di proporzionalità, dello sviamento di potere e dell'ingiustizia manifesta.

4) L'obbligo generalizzato di aggiornare la relazione di riferimento in caso di modifica sostanziale non incidente sulle sostanze potenzialmente pertinenti sarebbe poi irragionevole e non fondato su alcuna previsione normativa di carattere nazionale od europeo, da cui i vizi di violazione di legge in relazione alla Direttiva 2010/75/UE, agli artt. 5, 29-ter, 29-sexies del d.lgs. 152/2006 e all'art. 97 Cost.; eccesso di potere nelle forme dell'illogicità, della perplessità, della violazione del principio di proporzionalità e dell'ingiustizia manifesta.

5) Sarebbe illegittima la previsione che impone di considerare come sostanze pericolose pertinenti sostanze presenti nelle matrici ambientali, in quanto sproporzionata, illogica e in violazione del principio chi inquina paga, con violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla Direttiva 2004/35/CE e 2010/75/UE; violazione e falsa applicazione degli artt. 5, lett. v)-bis, 29-ter, 29-sexies e 239 e ss. del d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione del principio chi inquina paga. Eccesso di potere nelle forme della violazione del principio di proporzionalità, del difetto di istruttoria, dell'irragionevolezza e dell'ingiustizia manifesta.

Il decreto sarebbe altresì illegittimo nella parte in cui impone di considerare necessariamente come sostanze pericolose pertinenti le sostanze, tra quelle attualmente presenti nell'installazione, che, nell'ambito di eventuali procedimenti di bonifica, sono risultate presenti in quantità superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (Allegato 1, Disposizioni particolari per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ossia sostanze che, in realtà, potrebbero non essere nemmeno presenti nel ciclo produttivo.

Ciò in violazione dell'articolo 5, lettera v-bis) del d.lgs. n. 152/2006, per cui le indagini previste per la Relazione di riferimento si limitano a prendere in considerazione le sole “sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata”.

6) I set analitici richiesti dal decreto comporterebbero costi ingiusti e sproporzionati nei confronti dei gestori, con violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla Direttiva 2004/35/CE e 2010/75/UE; violazione e falsa applicazione degli artt. 5, lett. v)-bis, 29-ter, 29-sexies e 240, 242 e 252 del d.lgs. 152/2006. Eccesso di potere nelle forme della violazione del principio di proporzionalità, del difetto di istruttoria, dell'illogicità, dell'ingiustizia manifesta.

4. – Il Ministero della Transizione Ecologica si è costituito in giudizio, chiedendo, con memoria, il rigetto del ricorso.

La ricorrente, con la propria memoria conclusionale, ha ribadito i propri assunti.

Inoltre la società ha depositato, in vista dell'udienza di trattazione, per quanto più rileva, i seguenti documenti:

- decreto del Ministero della transizione ecologica del 1° aprile 2021 recante “Riesame complessivo del decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2010-0001003 del 28 dicembre 2010 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione della Sasol Italy S.p.A., sita nel Comune di Augusta (SR) (ID 139/10018)";

- conseguente relazione di riferimento del 13 luglio 2021;

- successiva comunicazione di avvio del procedimento di esame della relazione del 1° marzo 2022;

- decreto del Ministero della transizione ecologica del 6 luglio 2021 recante "Riesame complessivo del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB-DEC-2011-208 dell'8 novembre 2011 di autorizzazione integrata ambientale (AIA), per l'esercizio dell'installazione della società Sasol Italy S.p.A. sita nel Comune di Sarroch (CA) (ID 102/10008)";

- integrazione alla relazione di riferimento del suddetto stabilimento del 13 aprile 2022.

5. – Il ricorso è passato in decisione alla udienza di smaltimento dell'arretrato del 28 ottobre 2022.

6. – Sebbene le parti non abbiano fatto rilevare che è –almeno parzialmente- cessato l'interesse della ricorrente alla decisione di merito, non può essere obliterato che, quanto meno per i due stabilimenti (siti rispettivamente ad Augusta e a Sarroch) per i quali sono intervenuti altrettanti aggiornamenti dei decreti di AIA e delle relazioni di stima, il ricorso deve essere ritenuto improcedibile, e ciò per l'inattualità delle censure, siccome legate alla precedente AIA allegata al ricorso introduttivo.

Invero, il comma 9-septies su citato prevede espressamente che "A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente": dal che emerge l'indissolubile legame tra una specifica e individuata AIA e le garanzie da prestare in concreto da parte delle imprese autorizzate.

7. – Peraltro le censure proposte, in quanto dovesse residuare interesse al relativo esame, sono infondate.

Sui primi quattro motivi, che sotto diverse angolazioni assumono il travalicamento dei limiti imposti dalla normativa di rango superiore al Ministero in sede regolamentare, osserva il Collegio che, come prospettato con le sentenze numeri 812/2022, 813/2022, 815/2022, 820/2022 e 821/2022, cui può farsi riferimento (sebbene esse siano state rese in occasione dell'impugnazione della precedente disciplina ministeriale in punto di garanzie da prestare da parte dei gestori), questo TAR, con sentenza n. 11452 del 20 novembre 2017, ha già riconosciuta la manifesta infondatezza di alcune questioni di costituzionalità in relazione all'introduzione da parte dell'art. 29 sexies del d.l. 152/2006 e succ. mod di "oneri aggiuntivi, per contrasto con i criteri di semplificazione, accelerazione e razionalizzazione dettati dall'art. 3 della l. delega" e dalla direttiva IED e all'asserito ulteriore eccesso di delega del d.l. 152/2006 in violazione degli artt. 76 e 77 Cost anche sotto i profili di contrasto con il divieto di introduzione e mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva o del mancato rispetto dei termini per l'esercizio delle deleghe dettati dall'art. 1 c. 2 della l.n. 96/2013.

In particolare, quanto alla asserita violazione del diritto comunitario, quella pronunzia ha affermato che la direttiva europea attuata nell'ordinamento italiano, all'articolo 22, paragrafo 2, prevede l'obbligo di elaborare la relazione di riferimento per il caso di attività comportante l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione.

La direttiva non entra nel dettaglio delle modalità specifiche di redazione della relazione di riferimento, come è naturale che sia, trattandosi di direttiva e non di regolamento europeo, quindi di una fonte di diritto che non disciplina immediatamente e completamente la materia oggetto di intervento, ma si limita a stabilire gli obiettivi da perseguire con la regolamentazione, lasciando agli Stati membri la determinazione dei mezzi più idonei.

Si deve ritenere, quindi, che la direttiva europea non impedisca allo Stato italiano la regolamentazione di dettaglio della relazione di riferimento, anzi imponga per la sua stessa natura tale attività di regolamentazione.

La stessa legge delega, stabilendo i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva europea, ha rimesso al Governo la disciplina di dettaglio, nell'ambito della quale deve necessariamente e legittimamente essere compresa la normativa recata dai commi 9 quinquies e 9 sexies dell'articolo 29 sexies del decreto legislativo 152 del 2006."

Le su citate sentenze del Tribunale richiamano l'orientamento della stessa Corte Costituzionale per cui "al legislatore delegato spettano margini di discrezionalità nell'attuazione della delega, sempre che ne sia rispettata la ratio e che l'attività del delegato si inserisca in modo coerente nel complessivo quadro normativo di riferimento", poichè l'art. 76 Cost. consente allo stesso di introdurre "disposizioni che costituiscano un coerente sviluppo e un completamento delle indicazioni fornite dal legislatore delegante", non potendosi ridurre "la funzione del legislatore delegato ad una mera «scansione linguistica» della previsioni stabilite dal legislatore delegante (Corte cost. n. 10/2018; in senso conforme n. 229/2014; n. 146/2015; n. 98/2015; n. 194/2015; n. 278/2016)", avendo lasciato la direttiva n. 2010/75/UE allo Stato membro il compito di decidere come assicurare che il gestore operasse il ripristino del sito, al considerando 6.

8. – Fermo quanto detto –con specifico riferimento ai primi due motivi- non è fondato l'assunto per cui il regolamento impugnato imporrebbe un illegittimo obbligo di utilizzare dati sui siti non antecedenti a 24 mesi dalla presentazione della relazione.

Nella sua memoria l'Amministrazione ha dedotto che il Ministero, nella nota prot. 25161 del 3 ottobre 2019, ha esplicitato che l'esigenza di basare la relazione di riferimento su caratterizzazioni recenti sorge soltanto se "lo stato di

contaminazione del sito sta evolvendo positivamente (per autodepurazione o per effetto di una bonifica) o se le caratterizzazioni preesistenti non garantiscono un livello di tutela adeguato”.

Inoltre “la rispondenza della documentazione già presentata ai sensi dell’abrogato d.m. 272/14 con quella richiesta ai sensi del d.m. 95/2019 sarà valutata caso per caso”, così significando che la previsione per cui i dati raccolti devono essere non anteriori a ventiquattro mesi prima la presentazione della relazione non è tassativa e cogente.

Ciò è attestato anche dal punto 9 dell’allegato 2 al decreto impugnato, che tra le caratteristiche necessarie della relazione annovera anche “eventuali ulteriori misurazioni disponibili sull’area di interesse effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee, specificando in proposito il set analitico delle indagini, le matrici indagate, la strategia di campionamento, l’ubicazione dei punti di indagine, i risultati della caratterizzazione chimico-fisica effettuata per suoli e acque sotterranee”. Tanto premesso, più in generale su questo punto osserva il Collegio che per l’art. 5 comma 1 del decreto n. 95/2019 impugnato, la relazione di riferimento è redatta tenendo conto delle Linee guida emanate ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE e contiene almeno le informazioni di cui all’Allegato 2.

Le citate Linee guida comunitarie, per quanto qui rileva, all’art. 22 prevedono, in generale, che la relazione di riferimento contiene le informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività, e che essa contenga almeno le seguenti informazioni:

- a) informazioni sull’uso attuale e, se disponibili, sugli usi passati del sito;
- b) se disponibili, le informazioni esistenti relative alle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata.

Solo in via residuale le Linee guida prevedono che se le informazioni fornite in virtù di altre normative nazionali o dell’Unione soddisfano i requisiti di cui al presente paragrafo, tali informazioni possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento presentata.

Tale brevissima disamina attesta, innanzitutto, la derivazione comunitaria della necessità di una valutazione in concreto di cui si è detto sopra.

Tale valutazione in concreto, poi, è postulata anche dall’art. 5, lettera v-bis) del d.lgs. n. 152/2006, per cui si definisce “relazione di riferimento” quanto segue: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l’uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE”.

9. – Neppure il quinto mezzo può essere accolto, atteso che il decreto gravato, nella parte in cui impone di considerare necessariamente come sostanze pericolose pertinenti le sostanze, tra quelle attualmente presenti nell’installazione, che, nell’ambito di eventuali procedimenti di bonifica, sono risultate presenti in quantità superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esprime un evidente apprezzamento di merito, come tale non censurabile davanti al Giudice Amministrativo in sede di legittimità.

In ogni caso, la su ricordata necessità di valutazione in concreto delle caratteristiche del sito postulata dalla su richiamata normativa di riferimento comporta l’infondatezza dell’assunto per cui il decreto gravato imporrebbe di considerare come sostanza pericolosa pertinente sostanze che potrebbero non essere nemmeno presente nel ciclo produttivo.

In effetti, i punti 7 e 8 dell’allegato 2 al decreto, proprio in chiave di valutazione necessariamente caso per caso, indicano come necessarie nelle relazioni di riferimento “illustrazione dettagliata delle modalità con cui sono effettuate le misurazioni sulle sostanze pericolose pertinenti, descrivendo in particolare la strategia di campionamento, l’ubicazione dei punti di campionamento, i metodi di campionamento e di analisi applicati, le analisi effettuate” e “descrizione dello stato attuale di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con specifico riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti, e dei criteri utilizzati per determinare tale stato a partire dalle misurazioni effettuate”.

10. – Infine, va respinto anche il sesto motivo, che ruota intorno all’affermazione per cui, vista la funzione della relazione di riferimento (la cristallizzazione della situazione di partenza del sito dal punto di vista dell’inquinamento ambientale, al fine di raffrontarla con la situazione del medesimo sito all’atto della sua dismissione), mentre dovrebbero trovare applicazione, quanto alle sostanze da ricercare, le Tabelle 1 e 2 dell’Allegato V al Titolo V, Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 sulla bonifica dei siti contaminati.

Invero, data la funzione della relazione in questione, al fine di individuare le sostanze da ricercare, per predisporre la relazione di riferimento, non possono trovare applicazione le disposizioni in materia di bonifica dei siti contaminati, in



quanto tale disciplina ha finalità diverse da quelle del d.m. n. 95/2019, atteso che i contenuti della relazione di riferimento “devono consentire al Ministero di verificare se vi sia o meno possibilità di contaminazione in relazione alle proprietà chimico – fisiche delle sostanze pericolose usate o prodotte nello stabilimento...” (TAR Emilia Romagna n. 450\2022).
11. – In definitiva il ricorso va in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

(Omissis)

